

Publicato il 18/03/2022

N. 00399/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 00710/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 710 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in persona del proprio legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmelina di Gifico e con la stessa elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico p.e.c., come da Registri di Giustizia, e in Bari, via Sella n. 36;

*contro*

Comune di Mola di Bari, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione cautelare*

dei seguenti atti: 1) la “*declaratoria di sospensione della pratica edilizia, resa ai sensi del D.P.R. n. 380/01, art. 10 e s.m.i., per l'installazione, sul territorio di Mola di Bari, di impianti pubblicitari a carattere permanente, n. 0010592 del 15.04.2021– Rif. pratica edilizia -OMISSIS- n. 2961- P561/20- Rif. istanza n. 33415 del 22.12.2020*”, notificata a mezzo p.e.c. il giorno 15.04.2021, a firma del Capo Settore Urbanistica, con cui il Comune intimato, in riscontro all'istanza di rilascio

autorizzazioni della -OMISSIS-, dichiarava che: “Premesso che la società -OMISSIS- SpA ha presentato istanza al Comune di Mola di Bari acclarata al protocollo numero 33415 del 22/12/2020 di richiesta di autorizzazione alla installazione di **impianti pubblicitari** a carattere permanente da ubicarsi in varie vie all'interno del territorio comunale come da specifica proposta progettuale a firma del geometra -OMISSIS-; Agli atti dell'ufficio sono depositate diverse istanze per le stesse finalità e pertanto trova adeguato fondamento la necessità di disciplinare accuratamente l'installazione degli **impianti pubblicitari** per esigenze di pubblico interesse intese alla corretta gestione del patrimonio stradale alla salvaguardia della incolumità pubblica della sicurezza della veicolare dell'ambiente dei beni culturali del paesaggio e non da ultimo alla par condicio tra le imprese operanti nel settore della pubblicità stradale; Considerato che la stessa giurisprudenza prevede l'adozione di un apposito regolamento comunale che disciplini le modalità per effettuare la pubblicità e stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse; Regolamento che deve in ogni caso determinare la tipologia e la qualità degli **impianti pubblicitari**, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti; Tenuto conto che la normativa sulla sicurezza del traffico veicolare sulla viabilità per la disciplina della collocazione degli **impianti pubblicitari**, concorre quella sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici e che in particolare permane l'obbligo di provvedere all'autorizzazione paesaggistica così come disciplinata dal decreto legislativo 42/2004 il suo modifiche integrazioni tale per cui giova evidenziare che il Comune di Mola di Bari non ha attualmente istituito la commissione locale del paesaggio e che le competenze sono delegate alla Regione Puglia così come previsto dalla legge; Per tutto quanto sopra esposto si comunica che la pratica in oggetto risulta sospesa in attesa di approvazione di un progetto di arredo urbano relativo regolamento per l'effetto di quanto sopra gli interventi proposti con la pratica in oggetto non possono essere realizzati e pertanto le signorie loro sono diffidate dal dare inizio ai lavori che di che trattasi non avendo alcuna efficacia la pratica presentata di questo provvedimento viene inviata copia al comando di PM per i controlli di vigilanza edilizia”, negando in tal modo le autorizzazioni richieste; 2) ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo o comunque

collegato a quello gravato, ancorché non conosciuto, poiché mai reso noto o notificato alla ricorrente, laddove pretestuosamente ostativo al rilascio dei titoli di interesse, su cui si riservano motivi aggiunti; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a ottenere un provvedimento espresso ed esaurientemente motivato in relazione alle istanze presentate, oltre che orientato al riconoscimento della legittimazione ad operare presso il Comune resistente, in presenza delle effettive condizioni di legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

I – La ricorrente -OMISSIS- S.p.A, impresa operante nel settore impiantistica e affissionistica pubblicitarie, in data 22.12.2020, presentava al Comune di Mola di Bari istanza volta a ottenere le autorizzazioni all'installazione di vari **impianti pubblicitari**. In particolare, proponeva domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari rientranti nella tipologia delle cosiddette “*frecce direzionali*”.

Il giorno 15.4.2021, la ricorrente riceveva nota di diniego delle autorizzazioni richieste, non preceduta da preavviso *ex art.* 10-bis legge n. 241/1990, laddove il Comune di Mola di Bari dichiarava (come farebbe, a dire della ricorrente, da anni, verso tutti i soggetti operanti nel settore) di non essere provvisto del Regolamento per gli **impianti pubblicitari**, senza fornire alcuna menzione di adeguata tempistica conclusiva della preannunciata redazione del Regolamento.

Tale decisione veniva mantenuta dal Comune anche in riscontro alla istanza di annullamento in autotutela inviata dalla ricorrente all'Amministrazione il

giorno 22.04.2021, recante anche l'interrogativo di conoscere la data di approvazione del mancante Regolamento.

La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 14.6.2021 e depositato l'8.7.2021, per impugnare gli atti in epigrafe indicati e per chiedere l'accertamento e la declaratoria del suo diritto a ottenere un provvedimento espresso ed esaustivamente motivato in relazione alle istanze presentate, oltre che orientato al riconoscimento della legittimazione ad operare presso il Comune resistente, in presenza delle effettive condizioni di legge.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990; negata partecipazione al procedimento amministrativo; violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 241/1990; illegittimità e annullabilità dell'atto gravato, in quanto recante la lesione dell'arresto procedimentale e in quanto aprioristicamente e ingiustificatamente ostativo al rilascio di autorizzazioni alle installazioni pubblicitarie; violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 art. 1, nonché degli artt. 41 e 97 della Costituzione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990, carenza di istruttoria e, dunque, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta.

Il Comune intimato non si costituisce.

Con ordinanza collegiale n. 274 del 28.7.2021, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della ricorrente, ai fini del riesame.

Con memoria conclusiva, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e domande.

All'udienza del 16 marzo 2022, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è fondato, nei sensi di cui alla motivazione.

III – Il Comune intimato non si è costituito nel giudizio ed ha pure disatteso il *remand* di cui alla citata ordinanza cautelare n. 274 del 2021. Il

comportamento processuale del Comune è valutabile in termini di ingiustificata inerzia.

Infatti, il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e il suo libero convincimento. Nel farlo, può anche fondarsi sulla valutazione del comportamento processuale o extraprocessuale delle parti; un comportamento, questo, che può costituire, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. applicabile al processo amministrativo per il rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche sufficiente fonte di prova e di convincimento del giudice, non soltanto, dunque, una base di valutazione delle prove acquisite al processo (cfr.: T.a.r. Piemonte, sez. II, 25 febbraio 2011 n. 196; Cons. Stato Sez. V, 13/06/2008, n. 2967; Cass. civile, sentenze nn. 10268/2002 e 4651/2005).

IV – Ciò detto, non resta che ribadire quanto già considerato in sede cautelare, vale a dire che la mancanza degli strumenti regolatori non è ragione sufficiente per negare l'autorizzazione all'installazione dei cartelli pubblicitari di cui si discute giacché, nelle more della relativa approvazione, in assenza di una specifica previsione di legge, non può essere compresso il diritto di iniziativa economica privata costituzionalmente garantito (cfr. anche: ordinanza di questo T.a.r. n. 73/2019); inoltre, il concorrente interesse pubblico può essere tutelato attraverso il rilascio di un'autorizzazione temporanea, risolutivamente condizionata all'adozione della suddetta regolamentazione generale e alla verifica di conformità degli impianti stessi alla sopravvenuta disciplina.

V – Nondimeno, stanti i limiti della giurisdizione generale di legittimità, è da ritenersi inammissibile la domanda della ricorrente di accertamento e declaratoria del suo diritto a ottenere un riconoscimento della legittimazione a operare presso il Comune resistente.

VI - Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei sensi di cui alla motivazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l'Amministrazione intimata alle spese del giudizio, nella misura di euro 1.000,00, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Orazio Ciliberti**

IL SEGRETARIO